

Assicurazione a copertura dei rischi connessi all'attività di volontariato

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Assicurazione Volontari



Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua Polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla Polizza leggendo l'intero set informativo di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Volontari è una Polizza assicurativa che si compone di più coperture opzionali che operano solo ove richiamate nel Certificato di Assicurazione. Assicurazione Volontari include la copertura contro la morte o l'Invalidità Permanente connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché contro la responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE A

- ✓ **Morte o Invalidità Permanente da Infortunio:** l'Assicurazione è prestata in caso di morte o Invalidità Permanente da Infortunio che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività di Volontario per conto dell'Ente del Terzo Settore assicurato (d'ora innanzi "E.T.S.");
- ✓ **Lesioni Tendinee:** l'Assicurazione è prestata per le lesioni sottocutanee che siano conseguenza di un Infortunio che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività di Volontario per conto dell'E.T.S.;
- ✓ **Diaria da Ricovero:** l'Assicurazione copre la somma giornaliera pagata per il tempo del Ricovero a seguito di Infortunio che il Volontario subisca nello svolgimento delle attività di Volontario per conto dell'E.T.S.;
- ✓ **Rischio Volo:** l'Assicurazione copre gli Infortuni che il Volontario assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri;
- ✓ **Guerra e insurrezione:** l'Assicurazione copre gli Infortuni derivanti da stato di Guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Con riferimento alle garanzie di cui alla sezione A:** sono esclusi dalla copertura gli Infortuni causati:
 - da Guerra e insurrezione popolare che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - dalla guida o uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei compresi deltaplani o ultraleggeri, fatto salvo quanto previsto all'Art. 32 - Rischio Volo, nonché di mezzi subacquei;
 - dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
 - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - da ubriachezza dell'Assicurato, ovvero con un tasso alcolemico accertato pari o superiore a 1g/l, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, tossicodipendenza e H.I.V.
- ✗ **Responsabilità civile verso terzi e verso**

popolare;

SEZIONE B

- ✓ **Responsabilità civile verso terzi:** la Società indennizza l'E.T.S. assicurato della somma che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ed in occasione allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell'E.T.S.;

Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro: la Società indennizza l'E.T.S. delle somme che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli Infortuni (escluse le Malattie Professionali) sofferti dai propri Volontari e dai Prestatori di Lavoro addetti alle attività per i quali è prestata l'Assicurazione;

- ✓ **Responsabilità civile patrimoniale:** la Società si obbliga a tenere indenni gli Amministratori e i Dirigenti dell'E.T.S. di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio della propria attività, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime deliberazioni di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalle deliberazioni assembleari.

Per maggiori informazioni sulle coperture si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle Condizioni di Assicurazione.

Prestatori di Lavoro: sono esclusi dalla copertura:

- i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne;
- i danni cagionati alle Cose trasportate;
- i danni cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- qualsiasi danno per morte o lesioni personali riconducibile a Responsabilità Professionale Sanitaria o comunque subito dal soggetto sottoposto alla prestazione sanitaria.

* **Responsabilità civile patrimoniale:** sono esclusi dalla copertura:

- danni materiali a Cose e/o lesioni e/o morte a persone;
- le perdite conseguenti all'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, tanto obbligatorie che facoltative, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;
- le perdite derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli assicurati;

Per maggiori informazioni sulle esclusioni si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! **Limiti d'età:** salvo il caso di deroga concordato con la Società, per gli Infortuni occorsi prima del compimento del quattordicesimo anno d'età nonché al compimento dell'ottantesimo anno di età dell'Assicurato, il capitale assicurato per il caso morte e Invalidità Permanente s'intende ridotto del 50%, e non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo indicato nella sezione garanzie.

! **Altre assicurazioni:** qualora al momento del Sinistro esistano anche altre assicurazioni stipulate con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei Massimali indicati nel Contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre assicurazioni.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

- La garanzia R.C.T. vale per i soli Sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei, tranne nel caso di partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, in cui l'Assicurazione vale in tutto il mondo ad esclusione di Stati Uniti e Canada.
- La garanzia R.C.O. vale per i Sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il Premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

La Contraente è tenuta a pagare il Premio, stabilito in Polizza, alle rispettive scadenze direttamente alla Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza mediante uno degli strumenti di pagamento messi a disposizione del Contraente tra quelli previsti dalla Legge e previsti dall'Intermediario o dalla Società, con la periodicità prevista nel Certificato di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione (a condizione che sia stato pagato il relativo Premio), e termina alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione. L'Assicurazione ha durata di un anno.



Come posso disdire la Polizza?

L'Assicurato può disdire la Polizza mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.